KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0001609.24-11-2026.h.19:01

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO DI

RISERVA DEI POSTI PER I PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

A.A. 2026/2027

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite *«… le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»*; nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";*

VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* e in particolare, gli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 13 e 18-*bis*;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

VISTI i decreti di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado registrati in data 5 novembre 2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante *«Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca»* e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, lettere a) e b), che apporta modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevedendo, all'articolo 2-bis, comma 2, la soppressione delle parole *«Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale»* e, all'articolo 22, comma 2, la sostituzione delle parole *«31 dicembre 2026»* con le parole *«31 dicembre 2027»;*

SENTITO il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del secondo periodo, comma 2, dell'art. 2-*bis* del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59;

RITENUTO necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera a) del citato decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170;

Decreta

Art 1.
(Oggetto)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l'accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Art. 2
(Riserva posti e criteri di accesso)

1. Per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l'anno accademico 2026/2027, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
2. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano inferiori alla quota di riserva i posti residui sono resi disponibili per gli altri percorsi.
5. Fino al 31 dicembre 2027, così come previsto decreto-legge 30 settembre 2026, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3
(Titoli esteri)

1. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare ai percorsi , secondo le modalità previste dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa presentazione del titolo direttamente presso le istituzioni di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da
BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA